

DISEGNO DI LEGGE N. 28

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 740 II Legislatura

"NORME ATTUATIVE DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1977,

N. 891. INTERVENTI DELLA REGIONE PER GLI ASILI-
NIDO".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 18/5/1979.

REGIONE PUGLIA

Relazione al disegno di legge d'iniziativa della Giunta regionale avente ad oggetto:

"Norme attuative della legge 29 novembre 1977, n.891. Interventi della Regione per gli asili-nido".-

*** *** ***

Onorevoli Colleghi,

com'è certamente noto, la legge n.891 del 29 novembre 1977, ha modificato la legge istitutiva 6 dicembre 1971, n.1044, recando altresì norme per il rifinanziamento del piano asili-nido.

E' appena il caso di richiamare l'attenzione sui principi innovativi che la stessa contiene:

- superamento della misura - limite del contributo in conto capitale di £. 40.000.000= per ogni asilo-nido per spese di costruzione, riattamento, impianti ed arredamento;
- superamento della misura-limite del contributo di gestione per ogni asilo-nido ed allargamento dell'ambito d'intervento al funzionamento in generale (quindi anche spese per personale) ed alla manutenzione della struttura;
- estensione della concessione dei contributi di gestione anche agli altri asili-nido gestiti dagli Enti Locali (quindi anche quelli ex O.N.M.I. o comunque privati passati in gestione ai Comuni.

In altri termini, è caduta la barriera degli interventi rigidi conformemente alle istanze delle Regioni che hanno preteso elasticità d'azione per correlata alla diversità di esigenze e di stati di attuazione dei piani degli asili-nido.

Le previsioni normative di cui al testo di legge in discussione sono state ossequienti ai principi innovatori enunati.

REGIONE PUGLIA

Inoltre, rispettosi della decisione assunta dalla 6^a Commissione Consiliare permanente, in occasione della approvazione del piano degli asili-nido per l'anno 1976, all'art. 3 si é previsto che la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato al ramo, ridetermina entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano quinquennale degli asili-nido, finanziato ai sensi della legge 6.12.1971, n.1044, sulla base dello stato di attuazione di essi e delle effettive esigenze di ciascun Comune

Nell'esercizio di tale potestà, la Giunta revoca ai Comuni il contributo statale "una tantum" assegnato ai sensi della legge 6.12.1971, n.1044, in presenza del presupposto tassativamente previsto (mancata approvazione del progetto esecutivo dell'asilo-nido alla data di entrata in vigore della legge per gli asilo-nido compresi nei piani 1972-1976).

La durata d'intervento per gli investimenti é per il biennio 1979-'80, periodo entro il quale il piano regionale degli asili-nido dovrà essere completamente attuato.

Invece per quanto concerne l'erogazione dei contributi di gestione, il disegno di legge in argomento si può ritenere, ben a ragione, istitutivo del servizio di assistenza all'infanzia.

Non si é mancato di riguardare con attenzione il problema del personale da adibire al servizio presso gli asili-nido la necessità di una qualificazione o riqualificazione post-studio.

La democraticità nella gestione viene assicurata mantenendo ferme le norme della legge regionale 3.3.1973, n. 6 sulla funzione e costituzione del Consiglio di gestione; altresì é stata assicurata l'erogazione del servizio per lungo periodo dello anno.

REGIONE PUGLIA

Quanto alla competenza finanziaria, si fa riferimento ai mezzi che rivengono alla Regione dalla legge dello Stato n.891 dell'11 novembre 1977, ed a quelli regionali inutilizzati dalla legge 3.3.1973, n.6, per gli anni 1974 - '75-'76, rispettivamente per £.8.194.852.930 e £.1.520.000.000=.

Il fondo di £.8.194.852.930= é la risultante delle somme assegnate per la legge n.891/1977, così distintamente:

£. 4.319.860.565	D.M. del 18.11.1978 - pubblicato sulla G.U. n.29 del 30.1.1979;
£. 35.120.490	D.M. che si trova alla firma del Ministro;
£. 819.066.980	D.M. che si trova alla registrazione della Corte dei Conti;
£. 1.563.218.550	D.M. che si trova alla registrazione della Corte dei Conti;
£. 1.346.391.200	D.M. del 5.12.1978 pubblicato sulla G.U. del 21.3.79;
£. 111.195.145	D.M. del 4.12.78 pubblicato sulla G.U. del 21.3.79;

totale £. 8.194.852.930=

Il fondo di £. 1.520.000.000 riviene dai seguenti residui passivi:

- cap. 260	- esercizio 1974	- £. 400.000.000=
- cap. 232	- esercizio 1975	- £. 400.000.000=
- cap. 157	- esercizio 1975	- £. 320.000.000=
- cap. 227	- esercizio 1976	- £. 400.000.000=

Ad oggi pertanto, per la realizzazione del piano quinquennale degli asili-nido si é provveduto ad impegnare la complessiva somma di £. 32.644.674.390 distintamente come segue:

REGIONE PUGLIA

legge n.1044/1971	£. 14.222.674.390=
legge n. 6/1973	£. 2.000.000.000= (5x 400.000.000)
legge n. 17/1975	£. 2.200.000.000=
legge n. 492/1975	£. 8.922.000.000=
piano 1976/legge 21.1.74 n.2 regionale	£. 5.100.000.000=
piano 1978/legge 12.8.78 n.37 regionale	£. 200.000.000=
	<hr/>
	£. 32.644.674.390=
	=====

di cui £.5.300.000.000= in contributi trentacinquennali al 9,575%
e £. 27.344.674.390= in contributo conto capitale.

Oltre al fondo di cui alla legge n.891/1977 di cui
la disegno di legge in discussione.

Ovviamente ulteriori fondi sarà possibile recuperare
da un eventuale ridimensionamento del piano che s'intendesse attuare
attraverso la revoca dei contributi nel rispetto delle condizioni e
con l'osservanza della procedura stabilite dal testo di legge in pa
rola.

Chiaramente le maggiori esigenze evidenziate saran
no fronteggiate con l'ulteriore stanziamento che riverrà alla Regio
ne per l'anno 1979 da riportarsi nel bilancio di previsione per lo
anno 1980, in relazione alla legge n.891/1977.

Quanto alla gestione, per l'anno 1979, si prevede
che solo una decina di asili-nido potranno funzionare.


Pertanto lo stanziamento per la gestione può oppor
tunamente stabilirsi in £. 1.000.000.000.

REGIONE PUGLIA

Per gli anni successivi, la misura del contributo e lo stanziamento di bilancio saranno stabiliti annualmente.

Bari,


L'ASSESSORE
(avv. Giovanni Margiotta)



NT/amc

VI

Disegno di Legge d'iniziativa della Giunta Regionale
avente ad oggetto: "Norme attuative della legge 29
novembre 1977, n. 891 - Interventi per gli asili -
nido.-



ART. 1

La legge dello Stato, 29 novembre 1977, n.891
si applica nella Regione con l'osservanza delle
disposizioni contenute nella presente legge.-

ART. 2

(finalità)

La Regione si propone l'obbiettivo di attivare nel biennio '79-'80, gli asili-nido programmati in attuazione della legge dello Stato 6 dicembre 1971, n.1044 e della legge regionale 3.3.1973, n.6.

Inoltre si propone di garantire il servizio sociale di assistenza alla prima infanzia attraverso gli asi li-nido assicurando ai Comuni congrui mezzi per la gestione degli stessi.-

ART. 3

(contributi per investimenti)

La Giunta Regionale sentita la Commissione consiliare competente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ridetermina, sulla base dello stato di attuazione e delle attuali effetive esigenze, il piano quinquennale degli asili-nido già finanziato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n.1044 e della legge regionale 3 marzo 1973, n. 6.

A tal fine revoca i contributi assegnati ai sensi delle leggi surrichiamate e concede, sulla base delle scelte operate col nuovo piano, contributi "una tantum" in conto capitale, sino alla concorrenza della spesa necessaria per la costruzione, completamento, riattamento, impianto ed arredamento.

segue art.3

I contributi in conto capitale di cui al comma precedente sono accreditati, con le modalità stabilite dall'art.9 della legge regionale n.37 del 12 agosto 1978.-

ART. 4

(delimitazione dell'ambito dei contributi da revocare)

Sono revocabili i contributi, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1044 e legge regionale 3 marzo 1973, n.6, assegnati con riferimento al piano quinquennale degli asili nido per gli anni 1972-'76, per l'utilizzazione dei quali i Comuni, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora provveduto ad approvare con formale provvedimento il relativo progetto esecutivo.-

ART. 5

(variazione al bilancio ed utilizzazione di fondi)

La Giunta regionale é autorizzata ad apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 le variazioni contabili necessarie e ad utilizzare i maggiori fondi rivenienti dalla revoca dei contributi di cui all'articolo precedente, per le medesime finalit  di cui all'art. 3.-

ART. 6

(asili esclusi dai benefici)

Non sono ammessi ai benefici previsti dall'art.3 gli asili-nido per i quali i Comuni abbiano fruito, per la totale copertura della spesa, di ulteriori contributi, concessi dalla Regione, ai sensi delle leggi regionali 5.2.1975, n.17, n.2 del 21.1.1974, n.37 del 12.8.1978 e legge statale n.492 del 16.10.1975 o da altri Enti pubblici o privati, salvo la maggiore spesa derivante dal la esecuzione di varianti indispensabili per il funzionamento degli asili-nido.-

ART. 7

(accertamenti)

L'Assessorato regionale ai Servizi Sociali in collaborazione con l'Assessorato ai Lavori Pubblici procede all'accertamento delle condizioni stabilite dall'art.4 ai fini degli adempimenti della Giunta Regionale.-

ART. 8

(contributi per gestione e funzionamento)

Per le finalità previste dall'ultimo comma dello art.2 della presente legge, la Giunta regionale concede ai Comuni contributi annuali per la gestione, per il funzionamento e la manutenzione di asili-nido comunali, con preferenza per quelli costruiti ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1044.

La Giunta regionale stabilisce di anno in anno la misura del contributo di cui al comma precedente, tenuto conto:

- a) dell'effettivo costo di gestione e di manutenzione degli asili-nido funzionanti nell'anno;
- b) delle condizioni socio-economiche locali.-

ART. 9

(termine presentazione domanda)

Entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno i Comuni presentano all'Assessorato ai Servizi Sociali domanda di contributo per le finalità di cui all'articolo precedente.

Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

1) consuntivo di gestione riferito all'esercizio precedente a quello in corso regolarmente approvato dal Consiglio comunale;

2) relazione previsionale del costo di gestione.

Per l'esercizio in corso, le istanze corredate dalla relazione previsionale del costo di gestione e dall'attestazione del Sindaco sull'effettivo funzionamento dell'asilo-nido, devono pervenire

segue art. 9

all'Assessorato regionale ai servizi sociali entro
15 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.-

ART. 10

(organico del personale)

Per gli asili-nido con capacità ricettiva di 45-50 bambini, l'organico é stabilito dalla tabella "A" allegata alla presente legge.

Per gli asili-nido con capacità ricettiva inferiore l'organico é ridotto proporzionalmente.

La tabella "A" di cui al primo comma del presente articolo, stabilisce; inoltre, i titoli di studio richiesti per ciascuna qualifica.-

ART. 11

(utilizzazione personale ex ONMI ed altro personale comunale)

I Comuni, per il funzionamento degli asili nido costruiti ai sensi della legge 6.12.1971, n.1044 e legge regionale 3.3.1973, n.6, devono utilizzare in via prioritaria, nel rispetto della professionalità di ciascuno, il personale eccedente le esigenze degli asili funzionali ex ONMI, nonché altro personale comunale in possesso dei titoli di studio richiesti dalla tabella "A".

ART. 12

(modalità d'assunzione del personale)

Alla copertura dei posti risultanti disponibili,
dopo gli adempimenti di cui all'articolo precedente,
i Comuni provvedono mediante pubblico concorso per
titoli ed esami, con l'osservanza della normativa
vigente.

ART. 13

(corsi di perfezionamento del personale)

La Regione istituisce annualmente, ai sensi del
l'art. 2 lett. "b" della legge regionale 17 ottobre
1978, n.54, corsi di perfezionamento e di aggiorna
mento per il personale tecnico in servizio presso
gli asili-nido comunali.

ART. 14

(vigilanza della Regione)

L'Assessorato regionale ai servizi sociali vigila sul regolare funzionamento degli asili-nido della Regione ed assume iniziative idonee, da sottoporre alla Giunta regionale per la promozione della politica sociale di assistenza all'infanzia.

Su proposta dell'Assessore al ramo e sulla base di relazione ispettiva del coordinatore del settore e dell'ufficio preposti, la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari nell'ipotesi di reiterate violazioni di norme di legge.

ART. 15

(istituzione Ufficio)

Per l'espletamento dei compiti connessi con l'at
tuazione della presente legge, é istituito, nello
ambito del settore servizi sociali dell'Assesso-
rato competente, apposito ufficio con il seguente
organico:

- n. 1 - coordinatore
- n. 2 unità - VII livello
- n. 3 unità - V livello
- n. 4 unità - IV livello.

ART. 16

La legge regionale 3 marzo 1973, n.6 viene modi
ficata ed integrata dalla presente legge.

E' abrogata ogni disposizione in contrasto con
la presente legge.

ART. 17

(copertura finanziaria)

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si farà fronte per l'anno 1979:

- a) per le finalità di cui all'art.4 con lo stanziamento di L. 8714.852.930 di cui al capitolo , che viene contestualmente istituito;
- b) per le finalità di cui all'art.8, con lo stanziamento di L. 1.000.000.000 che viene contestualmente istituito.

Alla copertura finanziaria riveniente si provvede:

- a) per L. 1.520.000.000 con parte dell'avanzo di amministrazione riveniente dai residui passivi:
 - cap. 260 - esercizio 1974 - L. 400.000.000=
 - cap. 232 - esercizio 1975 - L. 400.000.000=
 - cap. 157 - esercizio 1975 - L. 320.000.000=
 - cap. 227 - esercizio 1976 - L. 400.000.000=

segue art. 17

Sono introdotte pertanto nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 le seguenti variazioni:

Entrata

Uscita

Per gli anni finanziari per l'anno 1980 per le finalità di cui all'art.4, e per gli anni 1980 e seguenti per le finalità di cui all'art.8, si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio, con l'utilizzazione di fondi di cui alla legge n.891 del 29.11.1977 e regionali.-

ART. 18

(dichiarazione d'urgenza)

La presente legge é dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto dagli
artt.127 - comma 2 della costituzione e n.60 del
lo Statuto.-

Tabella "A"

<u>Qualifica</u>	<u>N.ro unità</u>	<u>Titolo di studio</u>
Coordinatore	1	Diploma di laurea in Sociologia o Medicina
Economo	1	Diploma di ragioneria
Applicato dattilografo	1	Diploma di licenza media
Assistente sanitaria - Visitatrice	2	Diploma di assistente
Personale di assistenza all'infanzia	8	Diploma di: 1) assistente sanitaria- visitatrice 2) dirigente di comunità 3) Puericultrice 4) Vigilatrice 5) Assistente all'infanzia 6) Maestra d'asilo 7) assistente sociale
Custode commesso	1	Diploma di scuola media
Cuoca	1	" " "
Aiuto cuoca	1	" " "
Inserviente	3	" " "
Totale	16	

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla _____ Commissione Consig-
liare permanente il _____